

**Ordinanza Regione Piemonte Anticaldo 2025 ed indicazioni INPS sulle modalità con cui richiedere, nel caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, l'integrazione salariale ordinaria. (Messaggio INPS n. 2736/2024 e Messaggio n. 2130/2025).****ORDINANZE REGIONE PIEMONTE**

Con l'Ordinanza della Regione Piemonte n.1/2025/XII e con l'integrazione dell'Ordinanza n.2/2025/XII dal 2 luglio 2025 e fino 31 agosto 2025 dalle ore 12,30 alle ore 16,00, ove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio da calore, entra in vigore il **divieto di lavoro** nel settore agricolo, florovivaistico, cantieri edili ed affini, nel settore delle cave, della logistica, compresi coloro che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano, all'aperto con esposizione diretta e prolungata al sole.

Come stabilito dall'Ordinanza, tale divieto riguarda:

- **le attività classificabili come "attività fisica intensa"** sul sito web <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/#caldo> o altre attività equiparabili;
- **scatta tra le ore 12:30 e le ore 16;**
- **limitatamente ai soli giorni** in cui la mappa del rischio indicata sul sito web dedicato <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisicaalta/> riferita a "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, **segnali un livello di rischio "ALTO"**.

La mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle suddette ordinanze determinerà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 Codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato.

Si precisa che il **succitato divieto non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità**, purché siano applicate idonee misure organizzative ed operative.

Il rischio da calore rientra tra quelli da considerare nella valutazione prevista dall'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008, obbligando il datore di lavoro ad individuare e adottare adeguate misure di prevenzione e protezione. A riguardo è possibile fare riferimento anche al documento approvato dalla Conferenza delle Regioni, contenente le [Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare](#). Tali linee di indirizzo possono essere utilizzate in tutti i settori, dove sia prevedibile il rischio dovuto ad esposizione a elevate temperature ed esposizione alla radiazione solare.

Sono presenti però indicazioni specifiche per alcuni comparti, tra cui quello edile, dal momento che le imprese edili, a causa delle loro specifiche attività, sono particolarmente esposte al rischio di stress da calore.

**CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA**

L'INPS con [Messaggio n. 2736/2024](#) e con [Messaggio n. 2130/2025](#) in considerazione delle eccezionali ondate di calore ha fornito le indicazioni sulle modalità con cui **richiedere**, nel caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, **l'integrazione salariale ordinaria (CIGO)**, nonché i criteri per la corretta valutazione di tali domande da parte delle sedi territoriali dell'Istituto.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 9 CCNL, nei casi di sospensione o riduzione di orario, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali e che il presupposto per la CIG non sussiste se le ore di sospensione sono recuperate nella stessa settimana di lavoro.

Pertanto, data la pubblicazione delle Ordinanze sopra citate, riteniamo opportuno ricordare le precisazioni fornite dall'Inps, affinché le imprese possano effettuare le necessarie valutazioni.

Tali indicazioni sono rivolte:

- Ai datori di lavoro che possono richiedere la **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)**;
- Ai datori di lavoro che possono richiedere **l'assegno di integrazione salariale** tramite il **Fondo di Integrazione Salariale (FIS)** o i **Fondi di solidarietà bilaterali** (articoli 26 e 40 del D.lgs. 148/2015).

Nel caso in cui la **sospensione o riduzione** dell'attività lavorativa:

- sia imposta da un'**ordinanza della pubblica autorità**, i datori di lavoro devono:
  - usare la causale: **“sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”**.
  - indicare gli **estremi dell’ordinanza** nella relazione tecnica presente nella domanda, **senza dover allegare direttamente il documento**.
  - ricordarsi che la sospensione deve avvenire nel rispetto di quanto riportato dall’Ordinanza:
    - ✓ per **le attività classificabili come “attività fisica intensa”** sul sito web (*che al momento presenta problematiche tecniche*):  
<https://www.workclimate.it/scelta-mappa/#caldo> o altre attività equiparabili;
    - ✓ **scatta tra le ore 12:30 e le ore 16;**
    - ✓ **limitatamente ai soli giorni** in cui la mappa del rischio indicata sul sito web dedicato  
<https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisicaalta/> riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, **segnali un livello di rischio “ALTO”**.
- **In caso di caldo eccessivo** che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative:
  - usare la causale **“evento meteo” per “temperature elevate”**.
  - le temperature devono risultare superiori a 35 °C.
  - oppure se le temperature sono pari o inferiori a 35 °C può determinare l'accoglimento della domanda qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale. (A tal fine è necessario redigere la relazione tecnica in modo completo).

L'INPS chiarisce **che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili**, l'una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l'altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

Nel caso in cui venga **presentata una domanda con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità**, l'Istituto terrà conto di tale circostanza nel corso dell'istruttoria.

Si ricorda infine che, per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale sia la causale “Sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” sia la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE) e, pertanto, per le domande presentate con le predette causali:

- non è richiesta l'anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l'unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;
- il termine di presentazione è l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato.